



# FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 60 del 23-02-2022

Oggetto: CORSI FAD I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO E LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell'Istruttoria: Pinna Tiziana

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 23-02-2022 ;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24 Luglio 1985, n.409;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *“Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

**VISTA** la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

**VISTA** la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017 con la quale, fatto salvo e impregiudicato l’esito del ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017, avente ad oggetto *“Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri”*, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli uffici sono stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;

**VISTA** la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTE** le precedenti deliberazioni n. 356/2019, 264/2021, 380/2021 e 207/2021 concernenti l'impegno di spesa per i corsi FAD anno 2022 in esecuzione del protocollo d'intesa sulla piattaforma FADINMED FNOMCEO-FNOPI-ZADIG;

**RICHIAMATO** il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 rubricato "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" il quale ha disposto la proroga dello **stato di emergenza al 31 marzo 2022**;

**VISTA** la richiesta dell'Ufficio ECM di realizzare due corsi FAD dal titolo provvisorio "I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO e LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE il primo riservato agli odontoiatri e il secondo a medici e odontoiatri;

**VISTO** il preventivo di spesa formulato dalla società Zadig S.r.l. per la realizzazione dei due corsi FAD che prevede rispettivamente i seguenti costi: € 8.800,00 oltre IVA (€ 10.736,00 compresa IVA) considerando un massimo di n. 10.000 partecipanti (odontoiatri) e € 10.550,00 oltre IVA (€ 12.871,00 compresa IVA) considerando un massimo di n. 40.000 partecipanti (medici e odontoiatri);

**CONSIDERATO CHE** l'impegno di spesa preso per i soli corsi FAD per l'anno 2022 con la delibera 356/2019 risulta sufficiente a coprire la spesa per il solo corso FAD sulla radioprotezione;

**VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 che così recita: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:..omissis... *e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4....omissis....* Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d);

**ACCERTATA** la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

**SENTITO** il Tesoriere

**SENTITO** il Segretario;

**SENTITO** il Direttore generale

### **DELIBERA**

per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'ordine diretto sul MEPA dei due corsi FAD dal titolo provvisorio "I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO e LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE (il primo riservato agli odontoiatri e il secondo a medici e odontoiatri) con la società Zadig S.r.l. C.F./P.I. 10983300152.

L'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad un massimo di € 23.607,00 compresa IVA farà carico per un massimo di € 12.871,00 (corso radioprotezione) sull'impegno già preso con la delibera n. 359/2019 e per un massimo di € 10.736,00 (corso smalto) al capitolo 78 del bilancio di previsione 2022.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010

dell'ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: **8010887913**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**Ufficio Contratti e Gestione Eventi  
Proposta n° 36/2022**

**OGGETTO: CORSI FAD I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO E LA  
RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Note Parere:

, li 21-02-2022

Il Responsabile dell' Ufficio Ragioneria

Dott. Enrico De Pascale

---

IL SEGRETARIO  
MONACO ROBERTO

---

IL PRESIDENTE  
ANELLI FILIPPO

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.**